Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Mercoledì, 31 marzo 1926** — **Numero 75**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, concernente l'ordinamento della istruzione artistica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1926, all'art. 23, 2° comma, 1° rigo, dopo la parola «ad altra», aggiungere la parola «cattedra»; all'art. 26, 6° rigo, aggiungere la parola «con» prima delle parole «decreto Luogotenenziale»; ed all'art. 27, 2° comma, 3° rigo, si legga «in esperimento» anzichè «di esperimento».

Nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo corrente, figura il decreto Ministeriale 18 febbraio 1926 autorizzante l'Ufficio del lavoro portuale di Trapani a riscuotere una contribuzione sulle merci imbarcate e sbarcate in quel porto. Invece di «Trapani» leggasi «Siracusa».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 798.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 marzo 1926, n. 488.

Istituzione di un Collegio arbitrale per la decisione delle vertenze fra lo Stato e gli Enti anticipatori relativamente ai danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497;

Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1924, n. 649;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la risoluzione delle vertenze che insorgessero fra l'Amministrazione dello Stato e gli Enti che esercitano il servizio delle anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra, circa la liquidazione delle relative gestioni, disposta con R. decreto-legge 7 maggio 1924, n. 649, è istituito un Collegio arbitrale, presieduto dal Commissario governativo preposto alla vigilanza delle operazioni di liquidazione, e composto di altri due arbitri nominati rispettivamente l'uno, per l'Amministrazione dello Stato, dal Ministro per le finanze, l'altro, per gli Enti anticipatori di cui sopra, dall'Amministrazione dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Ogni Ente anticipatore ha facoltà di intervenire in causa nel proprio interesse.

Nelle contestazioni, in cui uno degli Enti anticipatori sopradetti ritenga di avere un proprio interesse nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato, oppure un interesse in contrasto con quello dell'Istituto federale di credito, potrà chiedere al presidente del Collegio, tanto con atto speciale, quanto con l'atto di intervento in causa, nei termini di cui al successivo art. 3, l'integrazione del Collegio arbitrale mediante altro arbitro proprio, nominativamente designato nell'atto di richiesta. Se la domanda è accolta, a giudizio insindacabile del presidente del Collegio, il Ministro per le finanze nominerà un secondo arbitro per l'Amministrazione dello Stato.

Nel caso che la domanda di integrazione sia prodotta nei termini previsti dal successivo art. 3 da più Enti anticipatori, la nomina dell'arbitro, di cui al terzo comma di questo articolo, dovrà essere fatta di comune accordo da provocarsi dal presidente del Collegio arbitrale. Se non si raggiunga l'accordo entro quindici giorni dalla notifica del presidente del Collegio arbitrale, la nomina sarà deferita al presidente del Consiglio di Stato.

La mancanza di tempestiva domanda per intervento in causa o per integrazione del Collegio arbitrale, come pure la mancanza di designazione dell'arbitro, sono considerate ad ogni effetto come rinuncia alle relative facoltà.

Art. 2.

Il Collegio arbitrale deve essere adito per la decisione di tutte le vertenze connesse o dipendenti dal servizio delle anticipazioni sul risarcimento dei danni di guerra, regolate dal decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il giudizio arbitrale è promosso mediante domanda in doppio originale, e quattro copie allegate, presentate al presidente del Collegio arbitrale.

Il presidente del Collegio, con ordinanza scritta in calce alla domanda, fissa i termini per le eventuali richieste di intervento in causa, o di integrazione del Collegio a norma dell'art. 1, 3° comma, per la presentazione delle memorie e controrepliche e per l'eventuale audizione delle parti; cura la comunicazione delle domanda di arbitrato e dell'ordinanza alle parti interessate ed agli altri Enti anticipatori.

La comunicazione può essere fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il termine fissato dal presidente per l'intervento in causa o per l'integrazione del Collegio, è perentorio.

Art. 4.

L'intervento degli Enti anticipatori, che non chiedono la nomina di un proprio arbitro deve essere proposto con deduzioni e domande specifiche nel termine fissato con l'ordinanza di cui al precedente art. 3.

Ogni pronuncia fa stato anche in confronto degli Enti non intervenuti nel giudizio, in quanto sia stata loro comunicata la domanda di arbitrato a termini dell'articolo precedente.

Art. 5.

Coloro che rappresentano le parti a norma di legge, possono personalmente firmare le domande e le memorie e comparire innanzi agli arbitri, senza che sia necessario il ministero di procuratore e di avvocato.

Art. 6.

La domanda di arbitrato deve contenere:

1° la esposizione della questione sulla quale è chiesto il giudizio degli arbitri, nonchè i motivi della domanda;

2° l'elezione di domicilio;

3° la firma della parte o di suo procuratore speciale.

Art. 7.

Gli atti istruttori sono compiuti, senza formalità, dal presidente e da un arbitro da lui delegato.

Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono essere denunciate al Collegio per le sue risoluzioni. Il reclamo deve essere prodotto nel termine di dieci giorni dalla data dell'ordinanza, se questa fu emessa in presenza delle parti o dei loro rappresentanti, e, in caso diverso, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, che ne sarà fatta a cura della segreteria del Collegio.

Art. 8.

Il presidente del Collegio può, in linea preliminare, ordinare alla parte che ha promosso il giudizio, il deposito di una congrua somma, per le spese del giudizio stesso.

La liquidazione definitiva delle spese è fatta in ogni caso con la sentenza che decide sul merito, la quale stabilirà altresì la misura degli onorari degli arbitri e deciderà circa il carico così delle spese come degli onorari.

Art. 9.

Gli arbitri giudicheranno con poteri di amichevoli compositori.

Il termine per la pronuncia della sentenza è stabilito in giorni 120 e decorre dalla data di presentazione della domanda al presidente del Collegio. Nel caso di sentenza interlocutoria, decorre il nuovo termine di giorni 120 dalla data del deposito della sentenza stessa. Il detto termine può essere prorogato dalle parti di comune accordo per una sola volta e per un tempo non superiore ai 120 giorni. Il presidente ha facoltà di negare la detta proroga se essa non appaia giustificata dalle esigenze della causa.

Art. 10.

Il Collegio avrà sede in Roma, nei locali che saranno indicati dal presidente del Collegio, il quale designerà la persona o le persone che debbono adempiere le funzioni di segreteria del Collegio.

La sentenza arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è depositata nella cancelleria della pretura del primo mandamento di Roma.

Il deposito della sentenza, debitamente sottoscritta, tiene luogo di pubblicazione della stessa, e dell'eseguito deposito sarà fatta comunicazione alle parti a cura del presidente.

Art. 11.

Tutti gli atti, inerenti alla procedura innanzi al Collegio arbitrale e i documenti prodotti in giudizio, sono esenti da tasse di bollo e da obbligo di registrazione.

Le sentenze del Collegio sono esse pure esenti da tasse di bollo e saranno registrate con la sola tassa fissa di L. 50.

Art. 12.

Il Collegio arbitrale di cui all'art. 1 del presente decreto, deve esplicare la propria giurisdizione entro il termine improrogabile di due anni dal giorno di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato con decreti Reali su proposta dei Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto, ad emanare le ulteriori disposizioni che si ravvisino necessarie per l'attuazione e per la esecuzione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 186. — COOP.

Numero di pubblicazione 799.

REGIO DECRETO 21 marzo 1926, n. 491.

49ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che autorizza una 49ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Necessità varie, di carattere urgente e indilazionabile, richiedono che gli stanziamenti di taluni bilanci, per l'esercizio finanziario in corso, vengano aumentati delle somme occorrenti, per complessive L. 140,000.

Tale somma è da inscrivere negli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per le seguenti casuali:

Ministero degli affari esteri:

L. 50,000 per premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale;

L. 25,000 per sussidi da distribuire ai danneggiati dal terremoto nell'Isola di Coo (Kos) nel Dodecanneso.

Ministero dell'interno:

L. 5000 per spese inerenti alla concessione di diplomi e medaglie per atti di valore civile.

Ministero delle finanze:

L. 30,000 per indennità di tramutamento da corrispondere al personale dell'Amministrazione catastale.

Ministero dell'istruzione:

L. 20,000 per contributo a favore della Scuola d'arte musicale in Ravenna;

L. 10,000 per lo stanziamento del fondo necessario per le ricerche da compiere negli archivi centrali dell'Amministrazione austriaca dell'istruzione e delle antichità e delle belle arti, nonchè delle istituzioni austriache di coltura, in quanto possano interessare l'Italia.

Alle accennate maggiori assegnazioni può provvedersi attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 13,626,109, rimane disponibile la somma di L. 1,373,891;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 49ª prelevazione nella somma di L. 140,000, da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio stesso:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 10 - Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 29 - Spese eventuali all'estero	»	25,000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 4 - Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc.	»	5,000
Ministero delle finanze:		
Cap. n. 139 - Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto, ecc.	»	30,000
Ministero dell'istruzione:		
Cap. n. 95 - Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti e scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, ecc.	»	20,000
Cap. n. 167-*septies* (di nuova istituzione) - Spese per la cernita degli atti interessanti l'Italia, dell'Amministrazione centrale austriaca dell'istruzione, delle istituzioni austriache di coltura e dell'Amministrazione austriaca delle antichità e belle arti, da compiersi negli archivi centrali della cessata Monarchia	»	10,000
	L.	140,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 189. — COOP

Numero di pubblicazione **800**.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. **489**.

Proroga di poteri del Regio commissario per l'Associazione italiana degli albergatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1925, n. 2265, col quale venivano sciolti gli organi elettivi dell'Associazione italiana degli albergatori ed affidata l'amministrazione temporanea dell'Ente al gr. uff. Alfredo Campione, in qualità di Regio commissario, col compito di sottoporre, nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore di detto decreto, le proposte che dovranno assicurare il normale e proficuo funzionamento dell'Ente;

Constatato che la complessità dei problemi da risolvere per la riorganizzazione dell'Ente, nonchè la opportunità di coordinare l'attività dell'Ente stesso con le nuove disposizioni legislative che regoleranno i rapporti collettivi di lavoro, non hanno consentito, entro il termine anzidetto, di concretare, in un razionale progetto di statuto, le proposte di cui sopra;

Ritenuto che tali motivi giustificano una congrua proroga del termine stabilito per la presentazione delle proposte suindicate e la conseguente necessità di protrarre in correlazione l'amministrazione commissariale dell'Ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A modificazione del R. decreto 24 dicembre 1925, n. 2265, è prorogato fino al 30 giugno 1926, il termine previsto dall'art. 2 del decreto stesso, per la temporanea amministrazione dell'Associazione italiana degli albergatori, da parte del Regio commissario gr. uff. Alfredo Campione.

E' altresì prorogato fino al 30 maggio 1926 il termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto surriferito per la presentazione delle proposte che dovranno assicurare il normale funzionamento dell'Ente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 187. — COOP

Numero di pubblicazione **801**.

REGIO DECRETO 21 marzo 1926, n. **490**.

Approvazione del regolamento sul servizio del Provveditorato generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2140, che approva il regolamento sul servizio del Provveditorato generale dello Stato;

Riconosciuta la necessità di modificare il regolamento stesso;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il regolamento sul servizio del Provveditorato generale che, firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni del regolamento approvato col R. decreto 24 settembre 1923, n. 2140 e tutte le altre contrarie a quelle rese esecutive col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 188. — COOP

Regolamento sul servizio del Provveditorato generale dello Stato.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1

Il Provveditorato generale dello Stato, istituito presso il Ministero delle finanze col R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, per l'acquisto, la conservazione e la distribuzione di quanto possa occorrere per ogni ramo della pubblica amministrazione (escluse le Ferrovie dello Stato) è incaricato in specie, di provvedere:

a) all'acquisto, conservazione e distribuzione degli stampati, della carta, degli oggetti di cancelleria, degli strumenti tecnici, dei mobili e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento dei vari uffici;

b) all'amministrazione delle spese d'ufficio per gli uffici centrali e provinciali;

c) alla stampa, alla pubblicazione e al coordinamento degli atti e documenti vari;

d) all'amministrazione, alla stampa ed alla vendita della *Gazzetta Ufficiale;*

e) alla stampa e ristampa delle leggi e decreti, sia in fogli sciolti che in volumi, compresi gli indici annuali e decennali ed alla distribuzione e vendita degli atti stessi (R. decreto 15 luglio 1923, n. 1570);

f) alla fabbricazione di tutte le carte-valori dello Stato (biglietti di Stato, titoli del Debito pubblico, Buoni del tesoro, valori postali, carta bollata, marche da bollo, ecc.) e a quanto altro si riferisce alla gestione dell'Officina carte-valori (D. L. 12 ottobre 1924, n. 1575);

g) all'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato ed alla vigilanza sui fitti passivi dovuti per stabili privati adibiti ad uffici statali;

h) allo svolgimento dell'attività e per la produzione dello Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, alle spese per l'acquisto di nuovi macchinari, motori, utensili, ecc. ed a tutte quelle inerenti a nuovi impianti, fissi e mobili, od alla modificazione di quelli esistenti. (D. L. 3 aprile 1925, n. 371).

Art. 2.

I fondi per i su accennati servizi saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in base ai fabbisogni annuali di ciascuna Amministrazione statale, riveduti dal Provveditorato generale dello Stato.

Il Provveditorato generale ha facoltà di ridurre i fabbisogni richiesti entro i limiti che riterrà strettamente necessari.

Esaminati i conti preventivi ricevuti dalle Amministrazioni centrali, il Provveditorato compilerà le proposte di previsione da inviare alla Ragioneria centrale del Ministero delle finanze entro il 30 settembre successivo.

Art. 3.

I fondi di cui al precedente articolo vengono amministrati dal Provveditorato generale dello Stato, al quale è sempre riservata la preventiva autorizzazione delle relative spese, anche quando la trattazione degli atti inerenti alle medesime sia, per speciali ragioni, lasciata alle singole Amministrazioni.

Art. 4.

Per il servizio dei pagamenti da effettuare direttamente, il Provveditorato generale dello Stato avrà una contabilità speciale presso le varie sezioni di R. Tesoreria provinciale, dove saranno versate, mediante mandati commutabili in quietanza, le somme che man mano saranno necessarie per gli acquisti e le forniture.

Oltre i rendiconti trimestrali delle anticipazioni versate nella contabilità speciale sarà mensilmente compilato il bilancio di verificazione da comunicarsi alla Ragioneria centrale.

Per gli acquisti e le forniture per le quali siano stati stabiliti pagamenti in acconto, che nel complesso non dovranno superare i 9 decimi dell'importo totale dovuto, il pagamento a saldo sarà disposto con assegno o, qualora lo si ritenga opportuno, con ordinativo diretto.

In tale caso, a corredo dei titoli di pagamento a saldo dovrà essere allegata la distinta degli acconti pagati con gli estremi degli ordinativi emessi.

Dell'emissione dei suddetti ordinativi in acconto sarà fatta dal Provveditorato contemporanea denuncia alla Ragioneria centrale del Ministero delle finanze con riferimento al relativo impegno.

APPROVVIGIONAMENTI.

Approvvigionamenti, conservazione e distribuzione di stampati, materie prime e materiali vari.

Art. 5.

Alla stipulazione dei contratti per gli acquisti, le forniture e quanto altro occorra per i servizi del Provveditorato generale dello Stato, si procederà, di regola, mediante licitazione privata.

I progetti di tali contratti saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le L. 500,000.

Il Consiglio di Stato esprimerà il suo avviso tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla sua convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti da esso eventualmente richiesti.

Art. 6.

I contratti potranno stipularsi a trattativa privata, quando, per la natura della prestazione, per ragioni di urgenza, o per altre cause che saranno indicate nel decreto Ministeriale di autorizzazione non si possa far luogo alla licitazione privata.

Lo schema di contratto sarà, in tali casi, comunicato al Consiglio di Stato per il parere, quando l'importo previsto superi le L. 150,000.

Art. 7.

Il Provveditorato generale dello Stato ha facoltà di eseguire in economia, quando ne ricorra il bisogno, i servizi inerenti alle proprie attribuzioni, entro il limite di L. 50,000.

Nessun limite di somma è stabilito per i lavori che vengono affidati allo Stabilimento Poligrafico dello Stato, a sensi degli articoli 1 e 12 dello Statuto approvato col R. decreto-legge 3 aprile 1925, n. 371.

Art. 8.

Qualora nella esecuzione di un contratto pel quale non sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti per i quali è prescritto il parere, ai sensi dei precedenti articoli, dovrà essere previamente sentito il detto Consesso.

Qualora l'eccedenza di cui sopra venga accertata all'atto della liquidazione del contratto, gli atti relativi dovranno comunicarsi al Consiglio di Stato prima del pagamento finale.

Dovranno parimenti comunicarsi gli atti al Consiglio di Stato quando una spesa in economia, prevista in somma inferiore a lire 50,000 venga poi, nel fatto, a superare tale somma.

L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere del Consiglio di Stato.

Art. 9.

Eseguite le forniture, ed effettuato il relativo collaudo, si procederà alla liquidazione ed al pagamento delle relative spese.

Art. 10.

Gli approvvigionamenti saranno effettuati in base ai fabbisogni annuali che le Amministrazioni centrali dovranno trasmettere al Provveditorato generale nei termini dal medesimo stabiliti.

Spetta al Provveditorato stabilire i tipi e i formati delle carte da corrispondenza e delle buste, comprese quelle per i Gabinetti delle LL. EE. i Ministri, ed i tipi di tutti gli altri oggetti, prodotti e suppellettili che occorrono per i vari uffici statali.

CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE.

Art. 11.

Alla conservazione e distribuzione degli stampati, delle materie prime e dei materiali vari si provvede a mezzo di:
magazzini principali;
magazzini compartimentali
e di depositi sussidiari e di distribuzione (compresi quelli dei consegnatari dei Ministeri).

I magazzini principali dipendono direttamente dal Provveditorato.

I magazzini compartimentali sono quelli presso le Intendenze di finanza e quelli dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Tutti gli altri magazzini o depositi sono considerati come sussidiari e sono adibiti alla conservazione temporanea di stampati e di materiali speciali.

Art. 12.

Ogni magazzino principale è diretto da un magazziniere-consegnatario, responsabile delle quantità degli stampati e delle altre materie introdotte in magazzino e della loro buona conservazione; risponde quindi anche dei danni che si verificassero nelle cose depositate per negligenza o mancata vigilanza sul personale dipendente.

Deve inoltre curare che tutti gli stampati, oggetti, materie prime e materiali, siano ordinatamente disposti in modo da poterne eseguire con facilità il movimento ed il conteggio.

Attende al servizio di cassa, alla compilazione della contabilità, firma i documenti contabili, provvede alla introduzione degli stampati e degli altri oggetti collaudati ed accettati, alle consegne ed alle spedizioni.

Per la carta da stampa e le stoffe depositate nel magazzino principale di Roma e, eventualmente, negli altri magazzini principali, i magazzinieri sono soggetti alla vigilanza prescritta dalle norme sulla contabilità generale dello Stato e dovranno rendere il conto giudiziale alla Corte di conti, pel tramite del Provveditorato, entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario o dalla cessazione delle loro funzioni.

Art. 13.

A ciascun magazzino principale sono assegnati: un controllore, degli applicati e degli uomini di fatica.

Il controllore esamina gli stampati, le materie prime e i materiali vari consegnati dai fornitori, accerta se hanno tutti i requisiti stabiliti dai contratti e se sono conformi ai campioni, quando questi vi siano.

Verifica inoltre le cose che escono dal magazzino per la distribuzione ai vari uffici.

Può anche essere incaricato di verificare la carta spedita, per conto del Provveditorato, dalle cartiere alle tipografie.

Art. 14.

L'introduzione delle forniture nei magazzini principali avverrà soltanto in seguito ad avviso o ad ordine di consegna emesso dal Provveditorato generale e dopo che il controllore ne abbia eseguito il collaudo e dichiarata l'accettazione.

Il magazziniere ne assume il carico in base al relativo ordine emesso dal controllore.

I prelevamenti dal magazzino non possono aver luogo senza ordine del Provveditorato.

Ogni magazzino principale terrà una apposita contabilità e sarà soggetto a verifiche periodiche e straordinarie da parte di ispettori del Provveditorato.

Art. 15.

La conservazione del mobilio e degli utensili è affidata alle Amministrazioni che li hanno in consegna, ma le spese di manutenzione dovranno sempre essere autorizzate dal Provveditorato generale, che potrà inoltre disporre tutti quei trasferimenti di mobili che riterrà necessari per una migliore utilizzazione degli oggetti stessi.

Per i mobili, gli utensili e le altre materie che per qualsiasi ragione divenissero inservibili, si provvede a norma dell'art. 41.

Art. 16.

Il Provveditorato cura la formazione e l'aggiornamento del modulario per gli stampati da fornire alle varie Amministrazioni statali.

In occasione della istituzione di nuovi moduli o della ristampa di quelli in uso, il Provveditorato stabilirà il tipo e il formato della carta ed il genere della stampa, sentita, ove occorra, l'Amministrazione interessata.

Prima di provvedere alla stampa di qualche modulo cui debbano introdursi varianti di lieve importanza, il Provveditorato esamina e decide se le eventuali rimanenze del modello da stampare possano essere ugualmente utilizzate.

Art. 17.

La distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria, delle materie prime e dei materiali vari sarà effettuata dai magazzini nei modi e nelle epoche stabiliti dal Provveditorato, sulla base dei fabbisogni annuali e delle eventuali richieste suppletive delle singole Amministrazioni, approvate dal Provveditorato.

Art. 18.

Dal Provveditorato generale dipende pure il Magazzino centrale del lotto. Esso è retto da un magazziniere centrale, il quale, con il riscontro del controllore, presiede a tutte le operazioni di verifica, di ricevimento, di custodia e di spedizione dei bollettari.

Il magazziniere e il controllore sono solidalmente responsabili dei bollettari ricevuti, presentano ogni bimestre alla ragioneria del Ministero il conto amministrativo e rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti nei modi e nelle forme prescritti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Il magazziniere deve tenere un registro di carico e scarico dei bollettari, stabilire il fabbisogno annuale e richiedere le quantità occorrenti per la scorta (semestrale) da mantenere per ciascun tipo di bollettario.

Alla fine di ogni esercizio finanziario compila, con l'intervento del controllore e di un delegato del Provveditorato, l'inventario dei vari tipi di registri esistenti nel magazzino.

Le operazioni di inventario sono fatte risultare da apposito verbale.

SPESE D'UFFICIO.

Art. 19.

Tutte le spese d'ufficio necessarie alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici provinciali debbono essere autorizzate dal Provveditorato generale mediante:

a) la loro preventiva determinazione, per le Amministrazioni centrali, o la concessione di assegni fissi (a forfait) ai capi degli uffici provinciali, pagabili di regola su ruoli, per le spese annuali aventi carattere fisso e continuativo. Per dette assegnazioni e per le eventuali variazioni successive, le Amministrazioni centrali interessate dovranno richiedere l'approvazione del Provveditorato e trasmettergli i relativi decreti, in duplice copia;

b) l'approvazione dei preventivi fabbisogni per tutte le altre spese non aventi carattere continuativo. Per tali spese sarà provveduto al pagamento con ordinativi diretti oppure con aperture di credito a favore dei funzionari incaricati di eseguirle. I consegnatari e vice consegnatari delle Amministrazioni centrali potranno quindi provvedere al pagamento delle spese così approvate anche per somme eccedenti i limiti fissati dal R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796;

c) l'approvazione dei fabbisogni per somministrazioni di materie prime e materiali vari da farsi direttamente dal Provveditorato.

I fabbisogni preventivi di cui sopra dovranno essere trasmessi entro i termini che saranno stabiliti dal Provveditorato.

Art. 20.

Qualora il Provveditorato non ritenga giustificati gli assegni e i fabbisogni di cui all'art. 19 o quando i medesimi eccedano la somma stanziata in bilancio, procederà per le riduzioni o variazioni necessarie.

Al riguardo potrà richiedere alle competenti Amministrazioni i relativi atti e gli opportuni chiarimenti.

Art. 21.

I fondi relativi per le assegnazioni fisse (a forfait) di cui al precedente art. 19 saranno stanziati nei bilanci passivi dei singoli Ministeri in appositi capitoli sotto la comune denominazione di « Assegni fissi per spese di ufficio - Spese fisse ».

La tenuta dei conti e la conservazione degli atti relativi a tali spese rimane affidata alle Amministrazioni centrali competenti.

I capi degli uffici assegnatari dovranno contenere le proprie spese entro le quote fisse loro assegnate, oltre le quali non avranno diritto a rimborso e dovranno conservare la documentazione delle

spese stesse da esibire ad ogni richiesta del Provveditorato generale o delle Amministrazioni centrali interessate.

Al termine di ogni esercizio finanziario le somme che risultassero eccedenti sugli effettivi bisogni dovranno essere versate in Tesoreria.

Il Provveditorato generale vigilerà sulla erogazione delle somme concesse mediante ispezioni e revisioni, riservandosi la più ampia facoltà di variazione delle stesse assegnazioni.

PUBBLICAZIONI UFFICIALI E LIBRERIA DI STATO.

Art. 22.

Il coordinamento, la stampa, la distribuzione e la vendita di tutte le pubblicazioni ufficiali sono, di regola, effettuati dal Provveditorato generale dello Stato, al quale le singole Amministrazioni debbono trasmettere, a mezzo dei consegnatari, le relative richieste per la stampa, compilate su appositi moduli sui quali dovrà essere indicato il numero degli esemplari proposti per la distribuzione gratuita. Tali richieste dovranno essere accompagnate dall'originale del testo definitivo da pubblicare e da tutte le notizie relative agli abbonamenti e alle spese.

Il Provveditorato determina il numero delle copie da stampare, il formato e il tipo della carta, la forma esteriore della pubblicazione il tipo ed il corpo dei caratteri da adoperare per ciascuna pubblicazione e così pure l'eventuale riunione in unico fascicolo di più pubblicazioni o la soppressione di alcune di esse, prendendo accordi, ove occorra, con le Amministrazioni interessate.

Fra dette pubblicazioni sono compresi gli annuari, gli annunzi, le riviste, le memorie, le relazioni, le statistiche, le raccolte di atti, di verbali e varie compilati a cura delle Amministrazioni statali o comunque facciano carico sul Bilancio dello Stato, da Commissioni, da Consigli o da Enti da esse nominati o dipendenti, nonchè gli estratti delle leggi e dei decreti inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 23.

I bollettini ufficiali, comprendenti quelli del personale e quelli di legislazione e di disposizioni ufficiali, sono pubblicati a cura delle singole Amministrazioni che dovranno comunicare al Provveditorato le richieste per la stampa.

La *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e la Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti sono pubblicate a cura del Ministero della Giustizia, ma l'amministrazione, la stampa e la vendita è affidata al Provveditorato.

Della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti a cura del Provveditorato viene stampata, distribuita e posta in vendita una edizione economica su carta comune.

Art. 24.

Il Provveditorato a mezzo della Libreria di Stato, provvede:

a) agli abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale*, ai bollettini ed altre pubblicazioni delle diverse Amministrazioni ed agli abbonamenti non obbligatori alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti;

b) alle inserzioni a pagamento sulla *Gazzetta Ufficiale;*

c) alla introduzione e conservazione in magazzino delle pubblicazioni;

d) alla distribuzione e spedizione delle pubblicazioni alle librerie corrispondenti italiane ed estere;

e) alla minuta vendita delle pubblicazioni ufficiali.

Tutti i proventi delle inserzioni e della vendita delle pubblicazioni saranno versati in apposito conto corrente postale intestato al Provveditorato generale dello Stato, il quale curerà che l'ufficio dei conti correnti ed assegni postali in Roma versi alla fine di ogni mese il prodotto dello stesso conto corrente al competente capitolo del bilancio della entrata.

Art. 25.

La distribuzione gratuita, nei casi autorizzati, delle pubblicazioni ufficiali agli uffici pubblici ed alle autorità è curata:

a) dal Provveditorato generale per la *Gazzetta Ufficiale;*

b) dall'Ufficio pubblicazioni leggi del Ministero della Giustizia per la Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti;

c) dalle singole Amministrazioni per le pubblicazioni riguardanti i servizi da esse dipendenti.

Art. 26.

La Libreria di Stato ha un magazzino per il deposito delle pubblicazioni ufficiali ed una cassa per la riscossione degli abbonamenti (eccettuati quelli obbligatori dei Comuni per la Raccolta delle leggi e dei decreti, pei quali provvede l'ufficio speciale della Raccolta) dell'importo delle inserzioni sulla *Gazzetta Ufficiale* e del ricavato dalla minuta vendita.

Il cassiere effettua le suddette riscossioni e provvede alla custodia del denaro e dei titoli ricevuti. Cura poi il versamento giornaliero nel conto corrente postale delle somme riscosse il giorno precedente.

Il magazziniere ritira le pubblicazioni da introdurre in magazzino, provvede alla loro buona conservazione, effettua le spedizioni alle librerie concessionarie ed ai privati e consegna quelle richieste dal funzionario dirigente la Libreria per la minuta vendita e per le cessioni gratuite autorizzate dal Provveditorato.

Tanto il cassiere quanto il magazziniere sono responsabili della propria gestione in solido col funzionario dirigente la Libreria, e devono rendere il loro conto giudiziale alla Corte dei Conti entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dalla cessazione delle rispettive funzioni.

Art. 27.

Oltre che dalla Libreria dello Stato la vendita delle pubblicazioni ufficiali è effettuata anche a mezzo di librai o Enti concessionari in Italia e all'Estero, con le norme e le condizioni da stabilirsi in appositi contratti, nei quali sono indicate anche le formalità per le rese delle pubblicazioni invendute, per il versamento degli importi delle vendite effettuate, nonchè le provvigioni sull'importo delle vendite stesse e degli abbonamenti direttamente procurati dai concessionari.

CARTE VALORI PER LE AMMINISTRAZIONI STATALI, PER ENTI PRIVATI E PER STATI ESTERI.

Art. 28.

Il Provveditorato è incaricato della fabbricazione di tutte le carte valori dello Stato (biglietti di Stato, titoli del Debito pubblico, Buoni del tesoro, valori postali, carta bollata, marche per i servizi delle tasse, ecc.). Provvede anche alla fabbricazione delle carte valori eventualmente richieste da privati e da Stati stranieri.

La gestione dell'Officina carte-valori è regolata dalle norme contenute in apposito regolamento.

AMMINISTRAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI DELLO STATO.

Art. 29.

Per quanto si riferisce all'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, il Provveditorato generale dello Stato è incaricato dei seguenti servizi:

1° formazione, tenuta e revisione dei registri di consistenza;
2° utilizzazione ed amministrazione dei beni immobili;
3° manutenzione degli immobili e mobili;
4° costruzione di nuovi fabbricati per uso degli uffici finanziari;
5° beni in uso governativo;
6° patrimonio amministrato per conto della Pubblica istruzione;
7° contribuzioni fondiarie;
8° oneri patrimoniali;
9° patrimonio livellare attivo;
10° commutazione in denaro di prestazioni in natura attivo e passive;
11° affrancazione di prestazioni attive e passive;
12° vendite, cessioni, permute di beni patrimoniali mobili ed immobili;
13° acquisto di beni per conto delle varie Amministrazioni dello Stato;
14° prese di possesso e consegne di beni immobili nell'interesse dello Stato;
15° demanio e servitù militari;
16° beni ex-ademprivili;
17° Regi teatri.

Art. 30.

Al riguardo il Provveditorato dovrà:

a) stabilire quale parte del patrimonio affidatogli in amministrazione debba conservarsi in proprietà dello Stato, essendo necessaria ai bisogni statali;

b) determinare la parte non necessaria o non utile da destinare alla alienazione;

c) valorizzare il patrimonio da conservare, collocando negli stabili demaniali quanti uffici statali sarà possibile, per alleggerire la finanza pubblica dall'onere degli affitti passivi.

All'uopo ciascuna Amministrazione dovrà limitare le proprie occorrenze di stabili, comunicando ogni eventuale disponibilità al Provveditorato generale, che ha facoltà di procedere a tutte quelle ricognizioni che ritenesse opportune per accertare un migliore adattamento di uffici statali, che consenta la maggiore disponibilità degli stabili demaniali.

Art. 31.

La consistenza dei beni immobili patrimoniali viene tenuta in evidenza dagli uffici del Demanio o del Registro, dalle Intendenze di Finanza e dal Provveditorato con appositi registri e coi cartellini del censimento sui quali sarà fatta risultare ogni variazione dei beni stessi.

Sui registri e i cartellini ora detti sarà indicato il valore, l'utilizzazione e il reddito effettivo.

Art. 32.

Le Amministrazioni Centrali e Provinciali che debbano rinnovare o stipulare *ex novo* contratti relativi alla locazione di stabili privati per uso di uffici statali, debbono chiedere anzitutto all'Intendenza di Finanza se vi siano locali demaniali disponibili che possano essere adibiti all'ufficio alla cui sistemazione occorre provvedere, ed indicare il canone di affitto in corso e quello che dovrebbe corrispondersi in caso di nuova locazione o di rinnovazione.

L'Intendenza, sentito l'ufficio tecnico di Finanza, verificherà se vi siano locali adatti allo scopo, e, nel caso negativo, farà analoga dichiarazione all'Amministrazione interessata, la quale potrà proseguire le trattative per l'affitto di locali privati, stipulare ed approvare il contratto.

Il decreto di approvazione dovrà essere trasmesso, prima dell'invio alla Corte dei Conti, al Provveditorato generale per il nulla osta per quanto riguarda la spesa.

Dovendosi rescindere un contratto di affitto per soppressione di ufficio o per qualunque altra causa, l'Amministrazione interessata ne informerà l'Intendenza di Finanza.

Art. 33.

L'utilizzazione dei beni patrimoniali dello Stato non adibiti a servizi governativi è, di regola, quella dell'affitto, cui si procederà con le norme stabilite dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 34.

La consegna dei fabbricati o terreni demaniali ad altre amministrazioni governative e la dismissione di essi al demanio quando si rendessero disponibili ed utilizzabili diversamente, non potrà effettuarsi senza l'autorizzazione del Provveditorato che prenderà preventivamente accordi con i Ministeri interessati.

Art. 35.

Per i beni non più necessari alle Amministrazioni civili e militari cui vennero dati in uso, il Provveditorato esaminerà e deciderà circa la loro nuova destinazione e qualora lo ritenga conveniente procederà alla vendita.

Art. 36.

I beni immobili patrimoniali dello Stato, disponibili per la vendita, sono alienati con le norme della legge 24 dicembre 1908, n. 783, sulla unificazione dei sistemi di alienazione dei beni stessi e del relativo regolamento approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè del decreto-legge 26 gennaio 1919, n. 123.

Art. 37.

S'intendono per beni immobili patrimoniali disponibili quelli che siano stati dismessi dalle Amministrazioni governative che li avevano in uso o che, comunque, segnati nei registri di consistenza dell'Intendenza di Finanza della Provincia, a norma dell'articolo 11 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. Decreto 23 maggio 1924 n. 827, non servano a qualsiasi uso governativo, civile o militare o che non abbiano nè possano avere particolare destinazione.

Art. 38.

Sono esclusi dalla vendita:

1° gli edifici che saranno conservati ad uso di culto;

2° i monumenti ed in genere tutti gli stabili di pregio storico ed artistico, a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulla inalienabilità e sulla tutela delle antichità e belle arti;

3° i fabbricati ed i conventi dei quali le provincie ed i comuni avessero fatta richiesta per averne diritto ai termini e nei casi previsti dalla legge 7 luglio 1866, n. 3036;

4° le saline e le miniere, eccetto le zolfare;

5° i canali e gli acquedotti;

6° i boschi che servono alle saline, alle fonderie, alle regie manifatture e alla real marina;

7° tutto ciò che costituisce accessorio o dotazione dei beni esclusi dalla vendita.

Art. 39.

Sono alienabili, con l'onere di determinati vincoli;

1° i beni situati nelle vicinanze delle fortificazioni ed in genere sottoposti a servitù militari;

2° i beni situati nelle vicinanze dei luoghi di pena;

3° i beni situati presso le stazioni o lungo le linee ferroviarie;

4° gli immobili già consegnati all'Amministrazione finanziaria dalle cessate Società esercenti ferrovie o dall'amministrazione ferroviaria prima della promulgazione della legge 7 luglio 1907 n. 429, sull'esercizio di Stato delle ferrovie;

5° le torri e gli immobili demaniali situati lungo il mare, che possono servire alla difesa costiera;

6° i beni posti nelle vicinanze delle zone monumentali;

7° i beni sottoposti al vincolo della legge 11 giugno 1922, numero 778, per la difesa dell'estetica del paesaggio.

Prima di procedere all'alienazione di detti beni occorre chiedere alle competenti autorità il nulla osta alla vendita ed eventualmente le condizioni alle quali la vendita stessa dovrà essere subordinata.

Art. 40.

I beni immobili, espropriati per un'opera di pubblica utilità, che non abbiano ricevuta, in tutto o in parte, la preveduta destinazione possono essere richiesti in retrocessione dai proprietari espropriati o dagli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato.

Il Provveditorato generale curerà l'adempimento di quanto è stabilito dagli articoli 60-63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dal decreto-legge 11 marzo 1923, n. 691.

Art. 41.

Tutti i beni mobili di pertinenza delle Amministrazioni dello Stato che, per qualsiasi ragione divenissero inservibili, dovranno essere messi a disposizione del Provveditorato generale al quale spetta esclusivamente di deliberarne la destinazione o la vendita.

Fanno eccezione i beni mobili pertinenti alle Amministrazioni militari o ferroviarie ed i materiali postali, telegrafici e telefonici che sono alienati a cura delle Amministrazioni interessate.

Art. 42.

Le vendite dei beni mobili dello Stato hanno luogo secondo le norme sancite dal R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per la validità dei contratti per la vendita di oggetti fuori d'uso deve, a tutela degli interessi erariali, prendere parte agli incanti ed intervenire alla stipulazione un agente dell'Amministrazione finanziaria quando il valore di stima degli oggetti superi lire 10,000. Questo agente è di volta in volta designato dal Ministero delle Finanze o dall'Intendente di Finanza.

Il Provveditore generale ha facoltà di autorizzare le Intendenze di finanza a far compiere dai propri funzionari quelle piccole missioni che si rendessero necessarie nei dintorni della città per visite relative alla vendita od all'affitto di beni patrimoniali dello Stato oppure all'affitto di stabili privati da adibire ad uffici statali.

RELAZIONI ANNUALI E ISTRUZIONI GENERALI.

Art. 43.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario il Provveditore generale dello Stato presenterà al Ministro delle finanze una relazione sull'andamento della propria amministrazione.

Art. 44.

A complemento delle norme contenute nel presente regolamento il Provveditore generale compilerà le istruzioni generali sul servizio del Provveditorato, specificando le funzioni e le attribuzioni singole dei propri uffici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926.
Nomina dei componenti del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale per il biennio 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 30 dicembre 1923, e 14 febbraio 1926, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 19 gennaio 1924 ed il 25 febbraio 1926, concernenti l'organizzazione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, per il biennio 1926-27, i signori:

1° Acerbo on. cav. prof. Giacomo, deputato al Parlamento;
2° Fano ing. Ugo;
3° Ferrara prof. Luigi, titolare stabile nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli;
4° Franzi ing. Enrico, direttore del Regio istituto per le industrie tessili di Napoli;
5° Gherardini prof. Pietro, direttore del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna;
6° Gribaudi prof. Pietro, titolare stabile nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino;
7° Menozzi prof. Angelo, direttore del Regio istituto superiore agrario di Milano;
8° Morucci ing. Ramiro, direttore del Regio istituto industriale di Torino;
9° Munerati prof. Ottavio, direttore della Regia stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo;
10° Navarrini prof. Umberto, titolare stabile nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma;
11° Parravano dott. Nicola, titolare stabile nella Regia università di Roma;
12° Rolandi Ricci on. avv. Vittorio, senatore del Regno;
13° Serpieri on. prof. Arrigo, deputato al Parlamento, direttore del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze;
14° Silvestri prof. Filippo, direttore del Regio istituto superiore agrario di Portici;
15° Tarlarini ing. Carlo.

Art. 2.

La Sezione I, per l'istruzione e sperimentazione agraria, forestale e veterinaria è composta dei signori:

Prof. Angelo Menozzi, prof. Pietro Gherardini, prof. Filippo Silvestri, on. prof. Arrigo Serpieri, e prof. Ottavio Munerati.

La Sezione II, per l'istruzione economica e commerciale, è composta dei signori:

On. sen. avv. Vittorio Rolandi Ricci, on. prof. Giacomo Acerbo, prof. Umberto Navarrini, prof. Luigi Ferrara e prof. Pietro Gribaudi.

La Sezione III, per l'istruzione industriale, è composta dei signori:

Ing. Carlo Tarlarini, ing. Ugo Fano, ing. Ramiro Morucci, ing. Enrico Franzi e dott. Nicola Parravano.

Art. 3.

Sono nominati vice-presidenti: per la I Sezione il professore Angelo Menozzi; per la II Sezione, l'on. avv. Vittorio Rolandi Ricci; per la III Sezione l'ing. Carlo Tarlarini.

Essi assumeranno la presidenza della rispettiva Sezione, in assenza del Ministro e del Sottosegretario di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di San Donato di Lecce (Lecce), di Mariano al Brembo (Bergamo), di Sorrento (Napoli), di Carolei (Cosenza) e di Marcon (Venezia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Donato di Lecce, in provincia di Lecce.

MAESTÀ,

Il funzionamento dell'Amministrazione comunale di San Donato di Lecce, è stato da tempo profondamente turbato dall'attività faziosa o partigiana del sindaco, di un assessore e di altre persone anche estranee all'Amministrazione, ma legate ai primi da vincoli di parentela, alle quali veniva consentita una continua, quanto illecita, ingerenza nella gestione della civica azienda.

Insofferenti di ogni freno di legge e di qualsiasi controllo da parte del Consiglio, costoro, pur di mantenere il loro predominio, si sono abbandonati ad ogni sorta di favoritismi ed a rappresaglie contro gli avversari, avvalendosi anche della situazione, che con tali mezzi erano venuti a conquistare, per conseguire finalità ed interessi particolari o delle clientele loro.

Tale stato di cose, mentre ha determinato un grave disagio ed una vivace reazione in seno alla stessa rappresentanza municipale, ha diffuso tra la popolazione un pericoloso fermento, a contenere il quale, il Prefetto ha ritenuto indispensabile sospendere l'Amministrazione.

Successivamente, avendo sette consiglieri, sui quindici assegnati al Comune, rassegnato le dimissioni, sarebbe venuta a verificarsi l'ipotesi prevista dalla legge per la rinnovazione parziale del Consiglio.

Non consentendo però le cennate anormali condizioni dello spirito pubblico, una sollecita convocazione dei comizi elettorali, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Donato di Lecce, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Arturo Refolo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mariano al Brembo, in provincia di Bergamo.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita nel 1924 sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Mariano al Brembo ebbe ad accertare una generale inattività dell'Amministrazione stessa nell'adempimento di ogni suo compito, ed il conseguente deplorevole abbandono dei pubblici servizi.

L'approvvigionamento idrico è affatto rudimentale, con grave pregiudizio della pubblica igiene, non essendosi mai deliberata la costruzione di un acquedotto, malgrado la favorevole ubicazione del Comune.

La manutenzione stradale completamente trascurata, il dazio gestito irregolarmente, sicchè il provento di esso risulta notevolmente inferiore alla importanza del consumo locale.

Incerta risulta poi la situazione finanziaria non essendo stati presentati i conti dal 1922.

Immemore, infine, del sacrificio per la Patria compiuto dai gloriosi caduti, l'Amministrazione non ha curata la costruzione del Parco della Rimembranza, malgrado gli eccitamenti dell'autorità politica locale.

Contestati gli addebiti all'Amministrazione, cui venne assegnato adeguato termine per eliminare gli inconvenienti lamentati, nessuna deduzione è stata presentata.

E poichè la situazione della civica azienda ha determinato una viva eccitazione degli animi con pericolo di perturbamento dell'ordine pubblico, mentre la rappresentanza elettiva non mostra alcuna attività per rimuovere le irregolarità rilevate, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mariano al Brembo, in provincia di Bergamo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Carlo De Martino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sorrento, in provincia di Napoli.

MAESTÀ,

Gravi dissensi manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Sorrento, e le aspre censure da tempo mosse all'azione partigiana ed irregolare da essa svolta, hanno determinato le dimissioni di venticinque consiglieri sui trenta assegnati al Comune. In tale situazione, l'Alto Commissario per la Provincia ha dovuto provvedere provvisoriamente alla gestione della civica azienda per assicurare il funzionamento dei servizi.

Poichè le anormali condizioni dello spirito pubblico locale sconsigliano la sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, ed, occorrendo, d'altro canto, munire l'amministratore straordinario dei più ampi poteri, che gli consentano di provvedere, con mezzi adeguati, alla soluzione di importanti problemi ed alla riorganizzazione delle finanze e dei servizi comunali, riscontrati in grave disordine, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sorrento, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor conte Giovanni Maresca di Serracapriola è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carolei, in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Carolei, come è stato accertato da una recente inchiesta, ha, con azione deficiente ed irregolare gravemente disorganizzata la civica azienda.

Irregolarità ed abusi sono stati rilevati nella applicazione dei tributi locali; fra l'altro, il dazio è stato recentemente inasprito ed esteso, a voci non prima contemplate nella tariffa, facendolo così gravare, quasi esclusivamente, sulla classe agricola, mentre, con una più oculata ed obbiettiva applicazione delle altre tasse preesistenti, si sarebbe potuto più equamente ripartire il carico tributario.

Lavori sono stati eseguiti in economia per notevoli somme, senza preventivi di spesa e senza la prescritta autorizzazione; i lavori per l'ampliamento del cimitero sono stati dati in appalto all'esattore tesoriere: mutui sono stati contratti, con privati, per il prolungamento dell'acquedotto, senza alcuna deliberazione. Si è venduto suolo comunale ad un assessore.

Personale municipale avventizio è stato sistemato in pianta stabile, senza che siano stati banditi i relativi concorsi. Pagamenti, per somme considerevoli, sono stati ordinati senza la prescritta preventiva liquidazione delle spese.

In tale situazione, che ha determinato nell'ambiente locale, contro gli amministratori, una viva agitazione e un diffuso malcontento, con pericolo di perturbamenti della pubblica quiete, dopo che il Prefetto ha affidato la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carolei, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Silvestro Simili è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Marcon, in provincia di Venezia.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Marcon, ha accertato il disordine degli uffici, particolarmente determinato dalla mancata nomina del segretario comunale e dalla scarsa assiduità dell'interino; il deplorevole abbandono dei servizi pubblici; l'insufficiente tutela del patrimonio dell'Ente; gravi irregolarità e abusi nella cessione in fitto di immobili del Comune, nonchè nella gestione dell'economato. Inoltre, il funzionamento della rappresentanza elettiva per il disinteresse e l'abituale assenteismo dei suoi componenti, è pressochè paralizzato.

Tale stato di cose, aggravato dall'atteggiamento assunto dagli amministratori, ha determinato, contro di essi, nell'ambiente locale, una situazione di profondo disagio ed un diffuso fermento, che minacciano di dar luogo a perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di ristabilire la normalità dell'Amministrazione e di provvedere con un periodo di gestione straordinaria, al riassetto della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Marcon, in provincia di Venezia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ermolao Motta è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Terrasini, Belmonte Castello e Santo Padre.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Terrasini;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Terrasini è prorogato di tre mesi.

Palermo, addì 24 marzo 1926.

Il Prefetto: MORI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Belmonte Castello;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte che abbiano luogo subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Belmonte Castello è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 26 marzo 1926.

p. Il Prefetto: PERRONE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Santo Padre;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte che abbiano luogo subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santo Padre è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 26 marzo 1926.

p. Il Prefetto: PERRONE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 17 marzo 1926 in Dro, provincia di Trento, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 71

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 29 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	84 56	Belgio	97 75
Londra	120 862	Olanda	9 98
Svizzera	479 21	Pesos oro (argentino)	22 51
Spagna	350 61	Pesos carta (argent.)	9 925
Berlino	5 925	New-York	24 844
Vienna (Shilling)	3 517	Belgrado	44 —
Praga	73 95	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 10	Russia	127 816
Dollaro canadese	24 805	Oro	479 37

Media dei consolidati negoziati a contanti.
Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 75
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	95 075
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 85

BANDI DI CONCORSO

ERRATA-CORRIGE.

Nel contesto dell'art. 3 del decreto Ministeriale 6 marzo 1926, relativo al bando di concorso per dieci posti di ispettore per i servizi del Tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 marzo 1926, n. 71, là dove leggesi: « .. per quanto concerne la conoscenza della lingua estera di cui al quarto comma del precedente articolo . . », deve leggersi: « . . per quanto concerne la conoscenza delle lingue estere di cui al quarto comma del precedente articolo . . », come risulta dal testo originale del decreto stesso e come qui si rettifica.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.